



**RdB/CUB Pubblico Impiego Agenzie Fiscali
COORDINAMENTO NAZIONALE**

Fax **06 - 233200763** / Tel. (ore 9-18) 335380821 - 3473762758

✉ **oltrecolonne@agenziafiscali.rdbcub.it**

Web: **www.stato.rdbcub.it**



**Alle Direzioni gli Uffici del Personale
Agenzie Fiscali
Demanio, Dogane, Entrate e Territorio**

p.c. A tutto il Personale Agenzie Fiscali
(del Ruolo Unico in distacco c/o Agenzie Fiscali)

OGGETTO: DECURTAZIONE 13[^] mensilità in caso di permessi ex legge 104/92.

A seguito di nota del Dipartimento Politiche Fiscali, che riportiamo di seguito, e che su nostra esplicita richiesta, conferma quanto affermato dalla scrivente O.S., ovvero la manifesta illegittimità di decurtazioni sulla 13[^] mensilità in caso di permessi ex legge 104/92, sollecitiamo le Direzioni del Personale delle Agenzie in indirizzo ad adeguarsi al più presto alla stessa.

Nello specifico, chiediamo all'Agenzia delle Entrate **l'immediato ritiro della nota n. prot. 2003/64810 del 9 giugno 2003.**

Roma, 21 novembre 2003

Esecutivo Nazionale RdB/CUB PI Agenzie Fiscali
Pietro Falanga

ALL. A

Ministero Economia e Finanze
Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Amministrazione Risorse - Area IV, Reparto XIII
Prot. 81602/2003 - 18.11.03

OGGETTO: Permessi mensili previsti dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Decurtazioni economiche sulla tredicesima mensilità.

Di seguito alla circolare prot. N. 72399 del 15 ottobre 2003 concernente l'oggetto, si riporta, per il conforme adempimento, il parere espresso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 122221 del 17 ottobre 2003.

"in ordine all'applicazione dell'art. 33, commi 2° e 3° della legge n. 104/92 relativamente all'incidenza dei permessi ivi previsti sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità, si comunica di condividere l'orientamento espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con nota dell'8 agosto 2002 nel senso che la riduzione della tredicesima mensilità va effettuata solo nell'ipotesi considerata dal citato art 33, comma 4, della legge n. 104/92 di cumulo, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, dei permessi di cui all'oggetto con quelli previsti dall'art.7 della legge n. 1204/71."

Ne deriva che, in assenza di detto cumulo e in considerazione del carattere retributivo dei permessi in argomento, **la piena maturazione della tredicesima mensilità non può ritenersi pregiudicato per i permessi di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 33 della legge 104/92.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (Aldo BOVI)